



REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELLE ARTI DI STRADA

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 37 del 27/10/2022

IL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ARTI DI STRADA

Art. 1 - OGGETTO e DEFINIZIONI

1.1. Costituisce oggetto del presente Regolamento la disciplina dell'esercizio delle arti di strada nel territorio del Comune di Como.

1.2. Ai fini del presente Regolamento, per **arte di strada** si intende qualsiasi forma d'arte che utilizzi spazi pubblici o aperti al pubblico e che sia caratterizzata da indipendenza, estemporaneità, assenza di ogni forma di contrattualizzazione, retribuzione o corrispettivo e che accetti come unica eventuale forma di contributo quello spontaneo e liberale del pubblico, cosiddetto "a cappello". Ad esclusivo esempio e senza carattere esaustivo, rientrano in questa fenomenologia le attività di: acrobati, giocolieri, cantastorie, clowns, statue viventi, mimi, danzatori, musicisti.

Art. 2 - PRINCIPI

Il Comune di Como, in attuazione degli artt. 9 e 33 della Costituzione, promuove lo sviluppo della cultura e della libertà dell'arte. Assicura e sostiene tutte le forme di espressione artistica, valorizzando le vocazioni ed i talenti artistici, nonché le molteplici funzioni svolte dalle attività degli artisti nel contesto cittadino.

Art. 3 - CAMPO di APPLICAZIONE

3.1. Il presente Regolamento si applica alle categorie d'attività integranti le arti di strada, come definite al punto 1.2. Nelle esibizioni non possono essere utilizzati animali.

3.2. Il presente Regolamento non si applica:

1. agli artisti di strada che operano in locali o aree private;
2. agli esercenti spettacolo viaggiante;
3. alle attività di pubblico spettacolo di cui all'art. 68 T.U.L.P.S.;
4. alle attività d'artigianato e a tutte le attività che abbiano carattere diverso da quello artistico-espressivo;

3.3. Il presente Regolamento non si applica ai mestieri di strada. Per **mestiere artistico di strada** si intende qualsiasi forma di attività artistica e creativa propria delle arti, svolta individualmente o in gruppo, in spazi aperti al pubblico finalizzata alla produzione e vendita al pubblico delle opere a carattere espressivo frutto dell'ingegno creativo di chi le propone e/o offerta di prestazioni estemporanee a carattere artistico - espressivo per le quali venga richiesto uno specifico corrispettivo. In questa seconda categoria rientrano a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: pittori, scultori; ritrattisti; fotografi; scultori di palloncini, truccatori.

3.4. Le attività integranti **mestiere artistico di strada** potranno essere svolte esclusivamente nell'ambito delle rassegne hobbistiche o dei mercatini artigianali.

Art. 4 - SOGGETTI DESTINATARI

4.1. Sono destinatari del presente Regolamento gli artisti di strada che in base alle proprie abilità e competenze artistiche/professionali svolgano arti di strada o rendano espressioni artistiche di strada come indicato al precedente art. 1.2.

Art. 5 - AREE DISPONIBILI

5.1. L'esercizio dell'arte di strada è consentito esclusivamente, previo rilascio di titolo concessorio, nelle postazioni individuate dalla Giunta comunale con specifico provvedimento. Per ogni postazione sono individuati giorni ed orari di disponibilità nel rispetto dei limiti indicati dal presente Regolamento.

5.2. La Giunta comunale, indicandone gli orari, può individuare postazioni in cui gli studenti dei Conservatori di musica ovvero di scuole e corsi di musica o di arti coreutiche, drammatiche e performative, potranno esibirsi.

Art. 6 - CANONE UNICO PATRIMONIALE

6.1. Per le espressioni artistiche di strada realizzate ai sensi del presente Regolamento non è dovuto il canone unico patrimoniale.

Art. 7 – MODALITÀ DI OCCUPAZIONE DELLO SPAZIO

7.1. Le arti di strada devono essere svolte nella postazione assegnata, per mezzo di modeste attrezzature mobili e nel rispetto:

1. delle norme relative all'inquinamento acustico e ambientale. In specie le manifestazioni possono essere realizzate tra le ore 10,00 e le ore 19:00. Per specifiche postazioni, con proprio motivato atto, la Giunta Comunale può prevedere orari diversi;
2. della normale circolazione stradale e pedonale;
3. del mantenimento del libero accesso agli esercizi commerciali, agli immobili pubblici e privati;
4. del mantenimento della pulizia e decoro del suolo;
5. delle infrastrutture ed arredi presenti.

7.2. Le attività di cui al comma 1 si svolgono:

1. senza che nella postazione sia veicolato alcun messaggio o promozione pubblicitaria e senza che nella postazione siano collocati manifesti, strutture o altri mezzi a fini di pubblicità ad eccezione di quelli utilizzati per informare il pubblico circa il nome dell'artista o del gruppo, l'attività esercitata e/o le opere esposte;
2. senza alcuna attività di esercizio del commercio ambulante, esclusa l'autopromozione nel rispetto delle normative vigenti;
3. senza porre in essere turpiloqui;
4. tenendo comportamenti di prudenza e di perizia;
5. lasciando l'area – al termine dell'esibizione – pulita e libera da oggetti o cose;
6. sotto la totale responsabilità degli artisti per i danni cagionati a sé stessi, a cose o persone, compresi quelli cagionati alla proprietà pubblica;
7. senza occupazione permanente dello spazio utilizzato a mezzo di strutture, elementi o costruzioni stabili, bensì con un allestimento precario ed estemporaneo ad uso dell'artista;
8. senza utilizzo di animali.

7.3. L'esibizione o l'attività non deve arrecare disturbo alla quiete pubblica e, ad eccezione delle postazioni individuate dalla Giunta, non può avvalersi di microfoni, sistemi di amplificazione o casse acustiche. Microfoni, sistemi di amplificazione e casse acustiche, ove autorizzati, dovranno essere a batterie senza l'ausilio di generatori.

7.4. Lo spazio assegnato a qualsiasi tipologia di attività oggetto del presente Regolamento non può essere sub-concesso essendo l'assegnazione non trasferibile a terzi. L'attività artistica per la quale lo spazio è stato assegnato deve essere esercitata direttamente dal richiedente o dalle persone che in sede di richiesta sono dichiarati essere componenti del gruppo artistico.

7.5. L'Amministrazione Comunale resta sollevata ed indenne da ogni responsabilità per danni a terzi derivante dall'esecuzione delle prestazioni artistiche su strada con particolare riferimento ad eventuali incidenti, danni o infortuni causati dagli artisti a loro stessi, a cose o persone e nei casi in cui i danni siano conseguenti alla violazione delle prescrizioni del presente Regolamento.

7.6. Non è consentito il montaggio di strutture atte ad accogliere il pubblico, il posizionamento di sedie o panche, coperture, palchi od assimilabili.

Art. 8 - ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI

8.1. E' sempre consentita all'Amministrazione comunale la revoca della concessione.

8.2. La durata dell'assegnazione per ogni singolo artista per lo svolgimento delle attività previste dal presente Regolamento può variare, a seconda della richiesta, da un minimo di 1 ad un massimo di 4 giorni consecutivi, cambiando ogni ora postazione. Dette attività possono essere esercitate nello stesso luogo per un periodo di tempo non superiore ad un'ora consecutiva e, comunque, per non più di 4 volte in un mese nella medesima postazione.

8.3. Non è consentito svolgere contemporaneamente un'attività espressiva e un mestiere artistico di strada. E' legittimo lo svolgimento negli spazi assegnati di diverse attività espressive di arte di strada nel contesto della stessa esibizione, purché ciò sia dichiarato al momento della prenotazione.

8.4. Gli spazi e gli orari di esibizione devono essere prenotati dal richiedente che specificherà i propri dati personali e i dati degli eventuali altri componenti del gruppo artistico. In sede di prima prenotazione di ogni anno solare, il richiedente dovrà anche specificare nella Dichiarazione di Attività Artistica la tipologia, le modalità di esecuzione della propria attività, confermare, ove previsto, il possesso della licenza in abbonamento per artisti di strada SIAE, ovvero attestare il possesso di altra licenza equivalente e indicare le strutture temporanee eventualmente utilizzate. Sono ammesse attività diverse per uno stesso artista.

8.5. Nel caso di esercizio abusivo delle arti di strada ovvero di attività svolta in violazione delle norme del presente Regolamento, qualora vengano contestate due violazioni del presente Regolamento in un anno, non sarà consentito per un anno dalla data dell'ultima contestazione accedere alla procedura di autorizzazione.

8.6. Nel caso di accertata assenza dell'artista di strada nello spazio e negli orari assegnati, i soggetti competenti al controllo annoteranno tale circostanza. Nel caso in cui l'assenza venisse, senza alcuna motivata segnalazione da parte dell'artista all'Amministrazione comunale, accertata per due volte in un anno, l'artista non potrà effettuare nuove prenotazioni per il periodo di un anno dalla contestazione dell'assenza.

8.7. L'Amministrazione Comunale assegna agli artisti di strada specifici spazi e precise fasce orarie di esibizione, a fronte di regolare prenotazione da parte dell'artista o del gruppo, in considerazione delle richieste dei medesimi, degli spazi/postazioni disponibili e delle relative caratteristiche ambientali, delle fasce orarie libere e delle tipologie dell'attività proposta.

8.8. Ciascun artista, sia esso diretto richiedente o semplice componente di un gruppo, una volta perfezionata la prenotazione, potrà effettuare la successiva solo al termine del periodo di assegnazione dello spazio. Le prenotazioni sono possibili solo per i 60 giorni successivi alla richiesta.

8.9 L'esercizio delle attività artistiche di strada non implica specifici requisiti professionali né restrizioni relative allo stato di occupazione di coloro che lo attuano, risultando sufficiente ai fini dell'assegnazione dello spazio la corretta compilazione della Dichiarazione d'Attività Artistica.

8.10 La richiesta del titolo concessorio dovrà essere inoltrata all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, personalmente o per il tramite di e-mail o di eventuale ulteriore strumento digitale predisposto dall'Amministrazione.

Art. 9 - CONTROLLI

Il controllo sull'osservanza delle norme del presente Regolamento è esercitato dal personale della Polizia Locale e degli altri organi a ciò preposti.

Art. 10 - SANZIONI

Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, quando non costituiscano reato, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689 nel caso si rendesse necessario il sequestro amministrativo delle cose che possono essere oggetto di confisca amministrativa.